



ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Questa pubblicazione contiene il calendario delle operazioni elettorali relative all'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di **domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025** ed evidenzia le principali scadenze concernenti tali operazioni.

L'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale è disciplinata dalla *legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale)* nel testo consolidato derivante dalle modifiche ed integrazioni successivamente introdotte.

Salvo quanto disposto dalla stessa legge regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia (*art. 28, comma 3, della legge regionale n. 5/2012*).

Si ricorda che sono inoltre applicabili le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

Questo documento è pubblicato nell'apposita sezione interna al sito della Regione del Veneto che rinvia al seguente indirizzo web: *elezioni.regione.veneto.it* e sarà tempestivamente aggiornato in caso di nuove modifiche.

Nel medesimo sito è altresì pubblicata la normativa statale e regionale di riferimento.

È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 19 settembre 2025 *“Indizione delle elezioni 2025 del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. Legge regionale 16 gennaio 2025, n. 5 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, Art. 11”* – BURV n. 124 del 19 settembre 2025.

45° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	09	ottobre	2025
44° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	10	ottobre	2025
43° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	11	ottobre	2025
42° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	12	ottobre	2025
41° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	13	ottobre	2025
40° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	14	ottobre	2025
39° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	15	ottobre	2025
38° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	16	ottobre	2025
37° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	17	ottobre	2025
36° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	18	ottobre	2025
35° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	19	ottobre	2025
34° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	20	ottobre	2025
33° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	21	ottobre	2025
32° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	22	ottobre	2025
31° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	23	ottobre	2025
30° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	24	ottobre	2025
29° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	25	ottobre	2025
28° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	26	ottobre	2025
27° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	27	ottobre	2025
26° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	28	ottobre	2025
25° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	29	ottobre	2025
24° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	30	ottobre	2025
23° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	31	ottobre	2025
22° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	01	novembre	2025
21° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	02	novembre	2025
20° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	03	novembre	2025
19° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	04	novembre	2025
18° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	05	novembre	2025
17° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	06	novembre	2025
16° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	07	novembre	2025
15° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	08	novembre	2025
14° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	09	novembre	2025
13° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	10	novembre	2025
12° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	11	novembre	2025
11° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	12	novembre	2025
10° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	13	novembre	2025
09° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	14	novembre	2025
08° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	15	novembre	2025
07° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	16	novembre	2025
06° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	17	novembre	2025
05° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	18	novembre	2025
04° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	19	novembre	2025
03° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	20	novembre	2025
02° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	21	novembre	2025

01° giorno antecedente a quello della votazione
Giorni della votazione

Sabato 22 novembre 2025
Domenica 23 e Lunedì 24 novembre 2025

È **pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto** il decreto del Presidente della Giunta regionale **n. 56 del 19 settembre 2025** *“Indizione delle elezioni 2025 del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. Legge regionale 16 gennaio 2025, n. 5 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, Art. 11”*.

Le **firme dei presentatori** delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono valide se risultano autentiche a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

(art. 14, comma 3 e art. 15, comma 2 della L.R. n. 5/2012).

Giovedì 9 ottobre 2025

45° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine:

per la **pubblicazione**, nell’albo pretorio *on line* del Comune e affissione in altri luoghi pubblici, dei manifesti con i quali i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.

(art. 11, comma 4, lett. a), della L.R. 5/2012)

Scade il termine:

a) per le **cancellazioni da apportare alle liste elettorali**, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria;

b) per l’**iscrizione degli elettori** che abbiano trasferito la residenza nel Comune;

(art. 32 del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

c) per le **variazioni da apportare alle liste** in seguito al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un’altra Sezione dello stesso Comune.

(art. 41 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Domenica 12 ottobre 2025

42° giorno antecedente a quello della votazione

(3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro il quale i Presidenti dei Tribunali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza devono costituire i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali.

(art. 12 della L.R. 5/2012 e art. 8 della legge 17 febbraio 1968, 108 “Norme per l’elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”)

Martedì 14 ottobre 2025***40° giorno antecedente a quello della votazione******(5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)***

Scade il termine entro il quale il Presidente della Corte di Appello di Venezia deve costituire l'Ufficio centrale regionale.

(art. 12 della L.R. n. 5/2012 e art. 8 della legge 17 febbraio 1968, 108 "Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale").

Da Martedì 14 ottobre 2025 sino a Lunedì 3 novembre 2025***Dal 40° al 20° giorno antecedente a quello della votazione***

Termine entro cui gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, o gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

(art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Domenica 19 ottobre 2025***10° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (35° giorno antecedente a quello della votazione)***

Scade il termine per l'Ufficiale elettorale, per compilare un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno della votazione.

(art. 33 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Il Sindaco trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna, dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi in tale elenco. La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio; la terza copia è depositata nella segreteria del Comune.

(art. 33, secondo e terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Da Martedì 21 ottobre sino a Giovedì 23 ottobre 2025***Dal 33° al 31° giorno antecedente a quello della votazione***

La Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.

(artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Giovedì 23 ottobre 2025

31° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale **la Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi** da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.

(artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n.212)

Venerdì 24 ottobre 2025

30° giorno antecedente a quello della votazione

Ore 8.00

A partire da tale ora possono essere presentate:

- alla cancelleria del Tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (art. 14, comma 1, L.R. n. 5/2012);
- alla cancelleria della Corte d'Appello di Venezia le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 15, comma 1, L.R. n. 5/2012).

Scade il termine entro il quale:

- la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età oppure per riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.

(art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Inizia il periodo:

- **di propaganda elettorale.**
(legge 4 aprile 1956, n. 212)
- **di divieto di svolgere propaganda elettorale luminosa** a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – e ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130;
(art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Inizia la facoltà:

- **di tenere riunioni e comizi elettorali** senza il preventivo avviso al Questore.
(art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Sabato 25 ottobre 2025

29° giorno antecedente a quello della votazione

Ore 12.00

Scade il termine entro il quale possono essere presentate:

- alla cancelleria del Tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (art. 14, comma 1, L.R. n. 5/2012);
- alla cancelleria della Corte d'Appello di Venezia le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 15, comma 1, L.R. n. 5/2012).

Domenica 26 ottobre 2025***28° giorno antecedente a quello della votazione*****Ore 12.00**

(24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale).

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale deve esaminare le liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed assumere le decisioni conseguenti.

(art. 16, comma 1, L.R. n. 5/2012)

Stessa sera

Scade il termine entro il quale i delegati di ciascuna lista provinciale di candidati alla carica di Consigliere regionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

(art. 16, comma 2, L.R. n. 5/2012)

Lunedì 27 ottobre 2025***27° giorno antecedente a quello della votazione*****Ore 9.00**

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi per udire eventualmente i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

(art. 16, comma 3, L.R. n. 5/2012)

Stessa giornata

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve comunicare ai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e all'Ufficio centrale regionale le decisioni assunte.

(art. 16, comma 4, L.R. n. 5/2012)

Martedì 28 ottobre 2025***26° giorno antecedente a quello della votazione***

Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, delle decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le stesse decisioni, depositando tale ricorso nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

(art. 16, commi 5 e 6, L.R. n. 5/2012).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

(art. 16, comma 7, L.R. n. 5/2012)

Mercoledì 29 ottobre 2025

***20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali
(25° giorno antecedente a quello della votazione)***

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve decidere sui ricorsi presentati dai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale.

(art. 16, comma 8, L.R. n. 5/2012)

Scade il termine entro il quale ciascun Comune spedisce agli elettori residenti all'estero la cartolina – avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.

(art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n.40)

Da Mercoledì 29 ottobre sino a lunedì 3 novembre 2025

Dal 25° al 20° giorno antecedente a quello della votazione

La Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, **nomina** alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, **un numero di scrutatori**, per ogni sezione elettorale del Comune, scelti tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

Giovedì 30 ottobre 2025

24° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale **deve comunicare** ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni sui ricorsi concernenti l'eliminazione di liste o di candidati alla carica di Consigliere regionale.

(art. 16, comma 9, L.R. n. 5/2012)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale **deve esaminare** le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ed assumere le decisioni conseguenti.

(art. 17, comma 1, lett. a), L.R. n. 5/2012)

Stessa sera

Scade il termine entro il quale i delegati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possono prendere **cognizione delle contestazioni** effettuate dall'Ufficio centrale regionale.

(art. 17, comma 2, L.R. n. 5/2012)

Venerdì 31 ottobre 2025

23° giorno antecedente a quello della votazione

Ore 9.00

L'Ufficio centrale regionale deve tornare a riunirsi **per udire** eventualmente i delegati alla carica di Presidente della Giunta regionale ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

(art. 17, comma 3, L.R. n. 5/2012)

Stessa giornata

L'Ufficio centrale regionale deve **comunicare** ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale le **decisioni assunte**.

(art. 17, comma 4, L.R. n. 5/2012)

Sabato 1° novembre 2025

22° giorno antecedente a quello della votazione

Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio centrale regionale, delle decisioni assunte, i delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale **possono presentare ricorso** allo stesso Ufficio centrale regionale depositandolo alla cancelleria.

(art. 17, commi 5 e 6, L.R. n. 5/2012)

Domenica 2 novembre 2025

21° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale **deve decidere** sui ricorsi presentati. (art. 17, comma 7, L.R. n. 5/2012)

Lunedì 3 novembre 2025

20° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale **deve comunicare** ai delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed agli Uffici centrali circoscrizionali le **decisioni assunte** sui ricorsi. (art. 17, comma 8, L.R. n. 5/2012)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a) o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;
- b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
- c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione;
- f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (art. 18, L.R. n. 5/2012).

Sabato 8 novembre 2025***15° giorno antecedente a quello della votazione*****Scade il termine entro il quale:**

- a) **apportare alle liste elettorali le variazioni** per morte degli elettori;
(art. 32 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
- b) **il Sindaco**, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, **notifica** agli interessati **la nomina a scrutatore di seggio elettorale**. Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, coloro che sono stati nominati devono comunicare al Sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo.
(art. 6, comma 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

Da Sabato 8 novembre sino a Lunedì 24 novembre 2025***Dal 15° giorno antecedente sino al giorno di chiusura delle operazioni di votazione***

Periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

(art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Giovedì 13 novembre 2025***10° giorno antecedente a quello della votazione***

Scade il termine entro cui l'Ufficiale elettorale del Comune inoltra alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze.

(art. 38, terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Sabato 15 novembre 2025***8° giorno antecedente a quello della votazione***

Scade il termine entro il quale deve essere pubblicato all'albo pretorio *on line* del Comune e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale con i relativi contrassegni.

(art. 18, comma 1, lett. e), della L.R. n. 5/2012).

Scade il termine entro cui il Presidente della Commissione elettorale circondariale **invia**, al Sindaco di ciascun Comune del circondario, **un esemplare delle liste degli elettori** di ciascuna sezione.

(art. 18, secondo comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Martedì 18 novembre 2025

5° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro cui la **Commissione elettorale circondariale decide** sulle eventuali proposte, pervenute dagli Uffici elettorali comunali, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 38, terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Giovedì 20 novembre 2025

3° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

L'Ufficio centrale regionale trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni seggio, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio;

(art. 35, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni seggio, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso ogni seggio.

(art. 35, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Scade il termine entro il quale:

- a) il Sindaco notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento;
(art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95)
- b) **gli elettori ricoverati** in luoghi di cura devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (termine ordinatorio);
(art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
- c) **gli elettori detenuti** aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione;
(art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Scade il termine per la presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso singoli seggi elettorali. Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

(art. 35, secondo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 25 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Venerdì 21 novembre 2025

2° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale la Prefettura consegna ai Sindaci le cassettoni contenenti i timbri per le sezioni elettorali e i pacchi con le schede per la votazione per le elezioni regionali, nonché il materiale occorrente per i seggi elettorali;

Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale può variare le liste degli elettori di ogni sezione in conseguenza di errori materiali di scritturazione o omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali;

(art. 40, sesto comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Il Sindaco pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione

(art. 38, quarto comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Scade il termine entro il quale il Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati oppure nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione del loro nome negli elenchi di cui alla lettera a).

(art. 42, terzo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)

Da Venerdì 21 novembre sino a Lunedì' 24 novembre 2025

Dal 2° giorno antecedente a quello della votazione sino al secondo giorno di votazione compreso

Periodo durante il quale gli **uffici elettorali comunali restano aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00** e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna di duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

(art. 1, comma 400, L. 27 dicembre 2013, n. 147)

Sabato 22 novembre 2025

Giorno antecedente a quello della votazione

Inizia il divieto di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- a) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- c) la diffusione di trasmissioni radio – televisive di propaganda elettorale.

(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 9bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito dalla legge 4 febbraio 1985, 10)

Scade il termine entro il quale i **naviganti** (marittimi e aviatori), che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nel Comune in cui si trovano.

(art. 50, secondo comma, del T.U. D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Prima dell'insediamento del seggio:

consegna ai Presidenti di seggio, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura, dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, degli elenchi degli elettori che hanno richiesto di votare nel proprio domicilio e degli altri elenchi previsti nelle discipline vigenti.

(art. 27, primo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 30 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Ore 16.00

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente;

(art.47 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)

Autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna;

Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione.

(art.47 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)

All'atto dell'insediamento del seggio:

il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero; analogamente, il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione.

(art. 44, primo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 45 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 e 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Presentazione, direttamente ai singoli Presidenti di seggio, degli atti di designazione presso la sezione medesima **dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale e delle liste provinciali** di candidati alla carica di Consigliere regionale, se non sono stati già presentati al segretario comunale.

(art. 35, secondo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 25 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Domenica 23 e Lunedì 24 novembre 2025

Giorni della votazione

Sono vietati:

- a) ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- b) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radio – televisive, anche private, di propaganda elettorale.

(art. 9, della legge 4 aprile 1956, n.212 e art. 9 *bis*, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con legge 4 febbraio 1985, n. 10)

Nei giorni delle elezioni i Comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 19, comma 1*bis*, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Domenica 23 novembre 2025***Primo giorno di votazione*****Prima dell'inizio della votazione:**

Presentazione, direttamente ai singoli Presidenti di seggio, degli atti di designazione, presso la sezione medesima, dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni regionali se non sono stati già presentati al segretario comunale

(art. 35, secondo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 25 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Ore 7.00

Il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 23.00 della stessa giornata.

(art. 48, comma 1, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito dalla legge 15 maggio 2025, n. 72)

Ore 23.00

Il Presidente di seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovino ancora nei locali del seggio. Il Presidente rinvia la votazione alle ore 7.00 del giorno successivo, Lunedì 24 novembre e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente provvede alla chiusura e alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

(art. 64 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito dalla legge 15 maggio 2025, n. 72)

Lunedì 24 novembre 2025***Secondo giorno di votazione*****Ore 7.00**

Il Presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione e dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15.00. Gli elettori che a tale data si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

(art. 64bis del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito dalla legge 15 maggio 2025, n. 72)

Ore 15.00

Terminano le operazioni di votazione. Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in un unico plico tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori.

Immediatamente dopo la chiusura della votazione

Il Presidente svolge le operazioni di riscontro del numero dei votanti e procede al conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta per accertare che il loro numero corrisponda con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato.

(art. 53 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570 e art. 67 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Appena compiute le operazioni di riscontro cominciano le operazioni di scrutinio.

(art. 59 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)

(art. 68, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Al termine delle operazioni relative allo scrutinio

Il Presidente di seggio procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

(artt. 59 e 63, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 72, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito dalla legge 15 maggio 2025, n. 72)

Sabato 29 novembre 2025

5° giorno successivo ai giorni di votazione

Scade il termine di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario da parte del personale dei Comuni addetto ai Servizi elettorali.

(art. 15, comma 1, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato da n. 1), della lett. d), del comma 400, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).